



Comune di Morciano di Romagna

Provincia di Rimini

**REGOLAMENTO PER
L'INSTALLAZIONE E LA
DISCIPLINA D'USO DI
CHIOSCHI SU SUOLO
PUBBLICO**

Approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 29/04/2011

INDICE

- Art. 1 Oggetto e finalità*
- Art. 2 Attività ammesse nei chioschi*
- Art. 3 Localizzazione di chioschi*
- Art. 4 Dimensione dei chioschi*
- Art. 5 Caratteristiche costruttive, tecnologiche e di ornato*
- Art. 6 Concessione occupazione suolo pubblico*
- Art. 7 Denuncia di Inizio Attività*
- Art. 8 Subingressi e cessazioni*
- Art. 9 Esercizio dell'attività*
- Art. 10 Chioschi esistenti*
- Art. 11 Revoca della concessione*
- ART. 12 Divieti, sanzioni e revoche*

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione dell'area, l'installazione, l'ubicazione e gli interventi di manutenzione e d'uso di strutture a carattere temporaneo su suolo pubblico, denominate chioschi.
2. Ai fini del presente regolamento, per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita diretta al pubblico di generi diversi, posato su suolo pubblico.
3. Il presente regolamento definisce inoltre le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi, individua le tipologie delle ubicazioni ammissibili nell'ambito del territorio Comunale, nonché la procedura per il conseguimento del provvedimento di concessione dell'area.

Art. 2

Attività ammesse nei chioschi

1. Le attività che possono essere svolte nei chioschi, salvo diverse disposizioni legislative, sono le seguenti:
 - a) produzione e vendita di piadina, generi di gastronomia, prodotti tipici locali della tradizione, bevande e gelati confezionati e sfusi;
 - b) vendita di piante e fiori;
 - c) vendita di giornali e riviste;
2. Ai titolari dei chioschi di cui alla lettera a) non è consentito svolgere anche l'attività di pubblico esercizio soggetto alla Legge Regionale 23 luglio 2003, n. 14. L'attività di produzione e vendita di piadina e dei generi di gastronomia può essere esercitata in chioschi, da artigiani in possesso di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane di cui alla L. 443/85 per la sola produzione e vendita del prodotto. In questo caso l'esercizio dell'attività abilita alla vendita esclusivamente dei prodotti di propria produzione, quali piadina e crescioni ed esclude la vendita di qualunque prodotto alimentare, non di propria produzione, comprese le bevande. E' necessario essere altresì in possesso dei titoli previsti dalla vigente normativa sul commercio per la vendita di prodotti del settore alimentare (D.Lgs. n. 114/98), qualora l'attività artigianale sia connessa alla vendita di prodotti non di propria produzione, comprese le bevande.
3. Ai titolari dei chioschi di cui alla lettera b) e c) è consentita la vendita di prodotti affini o complementari all'attività ritenuta principale.

Art. 3

Localizzazione di chioschi ed individuazione delle attività consentite

1. I siti in cui potranno essere collocati i chioschi all'interno del territorio Comunale sono così individuati:
 - a) Chiosco n. 1 - Piazza Risorgimento – Attività consentita - Vendita di giornali e riviste;
 - b) Chiosco n. 2 – Cimitero – Attività consentita - Vendita di piante e fiori;
 - c) Chiosco n. 3 – Parco Conca – Attività consentita: produzione e vendita di piadina, generi di gastronomia e prodotti tipici locali;

2. La collocazione dei chioschi sopra indicati nella Tavola allegata al presente regolamento è puramente indicativa. L'esatta collocazione sarà riportata nei documenti autorizzativi.
3. L'Amministrazione Comunale può, con atto del Consiglio Comunale, individuare ulteriori aree in cui consentire l'installazione di chioschi.

Art. 4

Dimensione dei chioschi

1. Ai fini del presente regolamento per superficie del chiosco si intende l'area di sedime del manufatto proiettata a terra e calcolata sul solo piano terra.
2. Le modalità di calcolo del suolo pubblico ai fini del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico sono quelle previste dal vigente regolamento in materia.
3. La superficie massima dei chioschi è di mq. 40 al netto dei servizi igienici.
4. I chioschi potranno avere una altezza massima di **mt 3,50**, misurata dal piano di campagna.

Art. 5

Caratteristiche costruttive, tecnologiche e di ornato

1. I chioschi dovranno essere realizzati con l'obiettivo di ottenere strutture facilmente rimovibili, pur garantendo stabilità fisica e sicurezza d'uso, escludendo strutture in elevazione assemblate in opera (es. calcestruzzo).
2. Al fine di un suo ancoraggio al suolo, sono ammessi sistemi di fondazione costituiti da semplice soletta superficiale in conglomerato cementizio armato.
3. I requisiti formali, percettivi e tipologici delle strutture dovranno essere scelti in sintonia con l'ambiente, il tessuto urbano e il paesaggio circostanti. I materiali utilizzati per le finiture esterne dovranno avere caratteristiche cromatiche, tipologiche e di lavorazione superficiale improntate al corretto inserimento ambientale. Non sono ammesse all'esterno macchine scambiatrici di calore (condizionatori d'aria ecc..).
4. E' consentita l'installazione di tende con oggetto non superiore a ml. 2,00 del tipo a bracci estensibili e dei colori del chiosco o con questi ben intonati, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento edilizio.
5. Non è consentita l'installazione di insegne sul chiosco o cartelli pubblicitari nelle aree pubbliche di pertinenza.

Art. 6

Concessione occupazione suolo pubblico

1. La concessione all'occupazione del suolo pubblico avrà luogo a seguito di idonea procedura di gara ad evidenza pubblica con un importo posto a base d'asta, determinato dalla Giunta Comunale. Il bando di assegnazione delle aree potrà prevedere opportuni impegni e obblighi di gestione in capo al titolare della Concessione.
2. La concessione avrà durata decennale ed è rinnovabile per non più di 1 volta, fatto salvo il pagamento del canone di concessione rivalutato annualmente secondo i coefficienti ISTAT FOI, e rideterminato qualora le condizioni iniziali vengano a modificarsi.

3. La concessione all'occupazione di suolo pubblico è soggetta oltre al pagamento della COSAP, anche ad un canone annuo non ricognitorio il cui importo è stabilito dalla Giunta Comunale.
4. L'eventuale rinuncia alla concessione prima del decorso del periodo decennale non darà luogo ad alcuna forma di rimborso o indennizzo.
5. Il concessionario assume a suo completo carico l'onere relativo alla costruzione e posa del chiosco, nel rispetto degli adempimenti di cui al successivo art. 7. Il concessionario assume altresì l'onere di avanzare, alle competenti Amministrazioni o Enti erogatori di pubblici servizi, le necessarie istanze volte al rilascio dei provvedimenti o titoli autorizzativi o atti di assenso comunque denominati oltre alle istanze inerenti l'allacciamento alla rete dei servizi pubblici, nonché il pagamento di ogni tributo locale e l'eventuale rimozione del chiosco per motivi di interesse pubblico.
6. Nel caso in cui, per motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione Comunale dovesse disporre la rimozione del chiosco autorizzato, potrà concedere al concessionario un'analoga area che abbia le caratteristiche di quella autorizzata.
7. Il concessionario dovrà presentare apposita denuncia di inizio attività (DIA) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione della concessione dell'area. La costruzione e posa del chiosco dovrà essere effettuata entro 120 (centoventi) giorni dalla data di efficacia della DIA presentata. Il mancato rispetto dei tempi sopra previsti comporta la revoca della concessione dell'area. Può essere concessa, per motivi non dipendenti dalla volontà del concessionario, una sola proroga di 90 (novanta) giorni.
8. La Ditta intestataria della Concessione permanente di suolo pubblico deve essere la medesima titolare delle attività svolte all'interno del chiosco.

Art. 7

Denuncia di inizio attività

1. L'installazione del chiosco è soggetta a "Denuncia di Inizio Attività". La denuncia deve essere redatta ai sensi delle normative vigenti in materia e deve contenere tutti gli elementi specificati nel Regolamento Edilizio Comunale vigente, e principalmente:
 - a) copia delle domande presentate alle amministrazioni competenti intese ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per svolgere l'attività prevista all'interno del chiosco;
 - b) copia della concessione dell'area pubblica ove si intende installare il chiosco e ricevuta del pagamento del canone previsto;
 - c) planimetria in scala 1:200 e fotografia dello stato di fatto;
 - d) pianta, sezioni, prospetti in scala 1:20 del chiosco da realizzare.
2. Il richiedente a garanzia degli obblighi indicati nella Denuncia di Inizio Attività dovrà presentare apposite garanzie:
 - a) per la copertura degli immediati danni e ripristino del suolo pubblico a mezzo di versamento in tesoreria comunale o con polizza fidejussoria a favore del Comune, che verrà restituita al rilascio dell'usabilità del chiosco;
 - b) a rimborso delle spese che si rendessero necessarie per l'eventuale rimozione del chiosco "d'ufficio", nonché per la copertura di eventuali danni al patrimonio comunale derivanti dall'installazione del chiosco a mezzo di polizza fidejussoria che sarà trattenuta dall'Amministrazione Comunale e restituita al momento della rimozione del chiosco e ripristino dei luoghi.

3. L'importo delle garanzie sarà individuato con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale riportante gli importi per i danni ed il ripristino del suolo pubblico ed il costo per lo smontaggio, trasporto ed accatastamento del chiosco, sentiti gli uffici interessati. Gli importi saranno aggiornati ogni 3 anni secondo gli indici ISTAT.
4. Il progetto presentato con Denuncia di Inizio Attività sarà comunque soggetto al parere della commissione qualità architettonica e paesaggistica.

Art. 8

Subingressi e cessazioni

1. L'attività è trasmissibile per atto tra vivi o causa di morte, al coniuge, ai parenti entro il terzo grado, agli affini entro il secondo grado.
2. In caso di cessazione dell'attività del titolare, la concessione di occupazione di suolo pubblico può essere trasferita anche a terzi che rilevano totalmente l'attività del cessante solo previo insindacabile nulla-osta dell'Amministrazione Comunale.
3. La trasmissione della concessione, nei casi evidenziati nei commi precedenti, comporta il rilascio di nuova autorizzazione amministrativa e sanitaria se necessaria.

Art. 9

Esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 2, è subordinata al possesso dei requisiti igienico – sanitari previsti dalle normative vigenti verificati tramite le procedure previste con la notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art.6 del Regolamento CE n. 852/2004 e della Determina della Regione Emilia Romagna n. 9223 del 01/08/2008.
2. L'esercizio delle attività previste al comma 1, lettera a), b) e c) dell'art. 2, sono subordinate all'acquisizione del certificato di conformità e di usabilità rilasciato ai sensi delle normative vigenti.
3. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 2, in conformità a quanto stabilito nel D.Lgs. 114/98, nella L.R. n.12/99 e successive disposizioni, l'interessato dovrà presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive competente, richiesta di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche e a tal fine deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti nell'art.5 del D.Lgs. 114/98.

Art. 10

Chioschi esistenti

1. I chioschi attualmente presenti sul territorio comunale sono i seguenti:
 - Chiosco n. 1 - Piazza Risorgimento – Attività consentita - Vendita di giornali e riviste;
 - Chiosco n. 2 – Cimitero – Attività consentita - Vendita di piante e fiori;
2. Ai gestori dei chioschi evidenziati al comma precedente sarà rilasciata, entro 12 mesi dall'approvazione del presente regolamento, la concessione di suolo pubblico per un periodo di anni 10.
3. I chioschi esistenti sono soggetti al pagamento di un canone annuo non ricognitorio secondo gli importi e con le decorrenze stabilite dalla Giunta Comunale.

4. La concessione è rinnovabile per non più di 2 volte, fatto salvo il pagamento del canone di concessione rivalutato annualmente secondo i coefficienti ISTAT FOI, e rideterminato qualora le condizioni iniziali vengano a modificarsi.
5. I titolari di attività in chioschi già esistenti che sono sprovvisti di denuncia di inizio attività, dovranno provvedere a regolarizzare la propria posizione entro e non oltre 12 mesi dalla data di approvazione del presente regolamento.

Art. 11

Revoca della concessione

1. Il rilascio della concessione di suolo pubblico e l'accoglimento della Denuncia di Inizio Attività non costituiscono diritto perenne all'esercizio dell'attività.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva di esigere in qualsiasi momento la rimozione del chiosco a cure e spese del concessionario, qualora motivi di pubblica utilità lo richiedano, senza che il privato possa esigere alcunché.
3. La comunicazione della revoca della concessione del suolo pubblico per pubblica utilità dovrà essere notificata dal Comune all'interessato almeno 6 (sei) mesi prima della data di scadenza prevista, fatti salvi i casi contingibili e urgenti.
4. Qualora il concessionario non provveda alla rimozione del chiosco entro il termine comunicato dal comune ai sensi del comma precedente, provvederà il Comune a spese del concessionario.
5. Il mancato pagamento del canone di concessione comporta la decadenza della concessione del suolo pubblico e conseguente rimozione del manufatto.
6. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, comporta la revoca della concessione. Eventuali deroghe potranno essere concesse per gravi e comprovati motivi e per una sola volta.
7. Qualsiasi modifica del chiosco, ad eccezione di interventi di manutenzione ordinaria, o della sua ubicazione, senza la prescritta autorizzazione, comporta la revoca della concessione all'occupazione dell'area pubblica.

ART. 12

Divieti, sanzioni e revoche

1. E' vietato apportare qualsiasi modifica al chiosco, se non preventivamente richiesta ed autorizzata.
2. Salvo che il fatto non sia altrimenti sanzionato dalla normativa specifica per ogni materia, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al Regolamento Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 9 del 18/02/2009.
3. Le opere realizzate in difformità della denuncia inizio attività, che comportano il non rispetto della tipologia e caratteristiche dei chioschi di cui agli articoli precedenti, dovranno essere ripristinate, oltreché assoggettate alle sanzioni di cui alla normativa vigente.
4. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare il titolo abilitativo a costruire o la concessione di suolo pubblico, viene a decadere di conseguenza l'esercizio dell'attività effettuata nel chiosco.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.